



IBF - CNR - IBF	
Tit. VII.	Cl: FINANZA, C. F.
N. 0000844	27/02/2013

CIG: 4961306739

- CONTRATTO -

per l'affidamento del "Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto" ai dipendenti dell'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

FRA

l'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Genova (in seguito per brevità indicato anche "CNR-IBF"), codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, Via De Marini 6, 16149 Genova, rappresentato dal Dott. Giuseppe Zucchelli, nella sua qualità di Direttore, munito dei necessari poteri giusti Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 39 Prot. N. 50711 del 02/08/2012;

E

l'operatore economico " _____ " (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), codice fiscale e partita IVA _____, con sede legale in _____, via _____, rappresentato dal _____, nato il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____, giusta _____.

P R E M E S S O

- a) che con Determina a contrarre del Direttore CNR-IBF Prot. N. 803 del 26/02/2013, è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione in economia del Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto ai dipendenti CNR-IBF;



- b) che ai sensi del citato articolo 125, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., CNR-IBF ha indetto una procedura negoziata (Avviso di gara pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche), CIG 4961306739, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio al precedente punto a);
- c) che, in base alle risultanze della predetta gara, riportate negli appositi verbali della Commissione Giudicatrice in data _____, l'offerta dell'operatore economico è risultata la prima nella graduatoria;
- d) che ai sensi del D. Lgs. 163/2006, sono state effettuate le verifiche del caso nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;
- e) che l'aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata all'operatore economico con lettera Prot. N. _____ del _____ pervenuta alla stessa data _____; e pertanto necessario procedere alla stipulazione del contratto di fornitura.

PER TUTTO QUANTO PRECEDE

si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento del servizio.

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse sopra riportate nonché i seguenti allegati:

- A. Offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
- B. Capitolato Prot. N. _____ del _____.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto a valore del valore facciale di € 7,00= (euro sette/00), compresa IVA, ai dipendenti CNR-IBF.

Durante il corso del servizio è facoltà CNR-IBF modificare il valore facciale del buono pasto nei limiti del 20%, in aumento o in diminuzione. In tal caso l'operatore economico, su semplice richiesta CNR-IBF, formulata previa adozione degli atti amministrativi e finanziari



di competenza, si dovrà adeguare alla relativa modifica eseguendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale. In funzione del nuovo valore varierà il corrispettivo per la fornitura di ciascun singolo buono pasto. Pertanto il nuovo corrispettivo sarà determinato applicando al nuovo valore facciale la stessa percentuale di ribasso di cui al successivo Art. 3. L'operatore economico resta obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal presente contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Nel corso dell'esecuzione del contratto CNR-IBF si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto secondo il reale fabbisogno, in conseguenza degli eventuali mutamenti organizzativi e in base alle variazioni del quantitativo di personale avente diritto. L'operatore economico resta obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal presente contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

ART. 3 – PERCENTUALE DI SCONTO E COSTO EFFETTIVO DEL BUONO PASTO

Lo sconto da applicare sul valore facciale del buono pasto è pari a% (..... per cento), determinato in base all'Offerta economica formulata dall'operatore economico in sede di gara.

La percentuale di cui sopra è fissa ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

Il costo effettivo del singolo buono pasto sarà pertanto determinato deducendo dal valore facciale del buono medesimo la percentuale di sconto sopra richiamata e aggiungendo l'I.V.A. ai sensi di legge.

Il presente contratto non prevede rischi interferenti in quanto il servizio di cui trattasi viene svolto all'esterno del CNR-IBF e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I).



ART. 4 – DURATA

Il servizio in oggetto avrà durata di un anno dalla data di stipula del presente contratto.

L'operatore economico è tenuto alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio dell'espletamento del servizio.

CNR-IBF si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 (centoventi) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare il servizio in oggetto: l'operatore economico ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione del servizio per l'ulteriore periodo comunicato dalla Stazione appaltante, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente contratto.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale di CNR-IBF di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni solari qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio e ciò senza che l'operatore economico possa avanzare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso in cui, dopo la stipula del presente contratto, sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà a recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'operatore economico non acconsenta



ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

ART. 5 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

5

Il servizio sostitutivo di mensa reso dietro presentazione del buono pasto deve essere erogato, per conto dell'operatore economico, dagli esercizi con la stessa convenzione ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 9 e che svolgono le seguenti attività, ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 3:

- a. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 287/1991, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 443/1995, nonché degli esercizi di vendita di cui al D.L. 114/1998, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze e/o autorizzazioni; nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente.

L'operatore economico dovrà garantire e CNR-IBF potrà verificare, per tutta la durata del contratto:

- a. la presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 8 (otto) soggetti o frazione aventi diritto al pasto, garantendo comunque un numero minimo di 3 esercizi per la sede di



utilizzo, entro la distanza di 1 km dalla medesima sede di utilizzo (calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi);

- b. la spendibilità, presso i suddetti esercizi, dei buoni pasto oggetto di questo appalto. Gli esercizi convenzionati dovranno essere comunicati entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di acquisto.

6

ART. 6 – REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto:

- a. consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, pari a € 7,00= IVA inclusa;
- b. costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di attestare l'avvenuta prestazione nei confronti dell'operatore economico;
- c. sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale, esclusivamente dai dipendenti CNR-IBF, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- d. non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto da fornire devono riportare:

- a. la ragione sociale del datore di lavoro (CNR-IBF)
- b. la ragione sociale ed il codice fiscale dell'operatore economico;
- c. il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d. il termine temporale di utilizzo;
- e. uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f. la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";



- g. l'indirizzo internet (URL) della pagina in cui sono reperibili le informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per CNR-IBF.

L'operatore economico è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

7

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI

L'operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che gli esercizi convenzionati indicati in contratto forniscano ai soggetti indicati all'art. 6 comma 1 lett. c del presente contratto, il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei buoni pasto predisposti dall'operatore economico medesimo con i requisiti indicati al predetto Art. 6. L'operatore economico non può sospendere o interrompere il servizio oggetto del presente contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure qualora siano in atto controversie con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita in una unica soluzione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso da CNR-IBF nelle quantità e qualità richieste, direttamente presso gli uffici della sede CNR-IBF sita in Genova, Via De Marini 6, CAP 16149.

I buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti e numerati progressivamente; CNR-IBF si riserva la facoltà di restituire all'operatore economico i buoni pasto ricevuti qualora si verificano delle anomalie o modifiche rispetto al quantitativo richiesto purché la restituzione avvenga entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di scadenza indicata sul singolo buono pasto. In tal caso l'operatore economico si impegna a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun compenso aggiuntivo ovvero, sempre su richiesta CNR-IBF, a rimborsare il prezzo pagato.

L'operatore economico, per tutta la durata del contratto, si obbliga a:

- a. comunicare a CNR-IBF, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi provvedendo, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi



- aventi gli stessi requisiti indicati nel presente contratto e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- b. garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati mai inferiore rispetto a quello indicato in sede di offerta tecnica, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel presente contratto;
 - c. garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla vigente normativa e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
 - d. provvedere tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta formulata da CNR-IBF, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati non risultino in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
 - e. comunicare immediatamente a CNR-IBF l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tale caso è onere diretto dell'operatore economico disporre, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti;
 - f. essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze richieste dalla vigente normativa per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata del contratto;
 - g. rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'art. 285 del D.P.R. 207/2010;
 - h. garantire l'esecuzione della prestazione senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente contratto;
 - i. garantire il pagamento, per tutta la durata del contratto degli importi dovuti ai titolari degli esercizi, per i buoni pasto oggetto del presente contratto, entro e non oltre il termine di 60 giorni solari, calcolati dalla data successiva alla consegna dei buoni pasto e della relativa fattura da parte degli esercizi
 - j. garantire e manlevare CNR-IBF, al fine di tenere quest'ultimo indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'operatore economico e gli esercizi commerciali convenzionati,



nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'operatore economico ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione del quanto previsto dal presente contratto;

- k. garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti CNR-IBF ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte secondo le modalità pattuite.

9

Al fine di tenere informati gli utilizzatori del servizio, l'operatore economico provvederà a pubblicare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di inizio del servizio, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati su una pagina del proprio sito Internet, il cui indirizzo dovrà essere indicato su ciascun buono pasto, secondo quanto stabilito all'Art. 6, comma 2 lettera g del presente contratto. L'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni modifica, integrazione o sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata a CNR-IBF.

L'operatore economico si impegna a rispettare la legislazione antimafia per l'intera durata del contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione dell'operatore economico non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 8 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I dipendenti CNR-IBF potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

In particolare, il buono:



- a. deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero cessione di prodotti di gastronomia;
- b. dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposita fincatura;
- c. non può essere utilizzato da persona diversa dai soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c del presente contratto;
- d. non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
- e. non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f. non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati con l'operatore economico.

ART. 9 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto del presente contratto e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. L'operatore economico è tenuto, manlevando da qualsiasi responsabilità CNR-IBF, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

ART. 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

11

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione a CNR-IBF ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'operatore economico ha costituito una garanzia, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo presunto contrattuale annuo, ottenuto dal valore facciale del buono pasto dedotta la percentuale di sconto offerta, moltiplicato il fabbisogno stimato annuo di 7.600 buoni, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006, costituita alternativamente mediante:

- fidejussione bancaria, rilasciata da azienda di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 377 e s.m.i.;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (art. 1 Legge 348/1982).

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di termine del contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta CNR-IBF.

ART. 12 – PAGAMENTI

Il pagamento delle somme dovute all'operatore economico avviene entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione e successivamente alle verifiche di natura fiscale previste dalla vigente normativa.



L'operatore economico emetterà la fattura intestata a:

Istituto CNR – ISTITUTO DI BIOFISICA

Via De Marini 6

16149 – GENOVA

CF 80054330586

PIVA 02118311006

riportando i seguenti dati:

- a. Codice CIG;
- b. Riferimento all'ordinativo emesso da CNR-IBF;
- c. Numero totale dei buoni effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione;
- d. Controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
- e. aliquota IVA come da normativa vigente;
- f. conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

L'operatore economico avrà diritto al pagamento dell'importo a fronte della presentazione, unitamente alla prima fattura, della dichiarazione di tracciabilità.

Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà ulteriormente subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (ad es. DURC), nonché all'esito positivo delle verifiche, ivi inclusa l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte CNR-IBF.

Nel caso in cui il mancato pagamento della fattura per periodi superiori ai 30 (trenta) giorni solari sia dovuto a fatto imputabile all'operatore economico (ad es. irregolarità del DURC), il servizio buoni pasto deve comunque continuare, senza sollevare alcuna difficoltà.



In sede di liquidazione del fatturato saranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 13 – CONTROLLI SULLA UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

L'operatore economico dovrà fornire su richiesta CNR-IBF, entro 30 (trenta) giorni solari, un tabulato con la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. mese di riferimento del tabulato;
- b. gli esercizi convenzionati dove sono stati consegnati i buoni, indicando il relativo numero progressivo, così come risulta riportato per ogni singolo esercizio nell'elenco degli esercizi convenzionati di cui all'art. 7 comma 5 del presente contratto e con l'indicazione del rimborso riconosciuto per il buono pasto;
- c. quantità dei buoni pasto rimborsati;
- d. importi dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento, per ciascun esercizio convenzionato.

ART. 14 – CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

CNR-IBF si riserva di compiere o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli quantitativi e qualitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'operatore economico alle prescrizioni del presente contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati dall'operatore economico ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto nonché gli eventuali ulteriori impegni assunti con l'offerta in sede di gara.



ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati da CNR-IBF all'operatore economico, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della singola contestazione.

14

Qualora le suddette controdeduzioni non fossero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte a insindacabile giudizio di CNR-IBF le penali saranno definitivamente applicate.

CNR-IBF potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA; superato tale limite si addiverrà alla risoluzione del contratto con semplice lettera raccomandata senza preventiva messa in mora e ciò senza che l'operatore economico possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato.

In caso di inadempienza per sospensione o interruzione ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10 (dieci) solari, la misura della penale sarà pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del valore netto contrattuale dei buoni pasto utilizzati in un mese da calcolare in rapporto ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione.

In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno solare di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l'operatore economico si impegna comunque ad effettuare una nuova fornitura entro 10



(dieci) giorni solari dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per CNR-IBF; trascorsi inutilmente i 10 (dieci) giorni solari la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.

15

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato, da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola contestazione, nel caso l'operatore economico non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) nonché all'articolo 7 comma 1 e comma 4 lettere c) ed e) del presente contratto – laddove non effettui la comunicazione – e comma 5, secondo periodo.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 (euro venti/00) fino ad un massimo di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento previsto nel presente contratto e per ogni singola contestazione, nel caso l'operatore economico non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 7, esclusi i casi di cui al comma precedente, e all'articolo 13 del presente contratto.

Resta ferma la facoltà del CNR-IBF di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto a giudizio del CNR-IBF ove ricorrano inadempienze dell'operatore economico rispetto al presente contratto ed alla normativa in materia.

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i. qualora l'operatore economico non utilizzi il conto corrente dedicato indicato all'Art. 10 del contratto.

Restano a carico dell'operatore economico medesimo tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.



L'operatore economico riconosce il diritto di CNR-IBF, ove occorra anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

16

- a. qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni solari;
- b. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. qualora l'operatore economico superi il limite di penalità del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;
- d. qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- e. in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'operatore economico';
- f. violazione legislazione antimafia;
- g. stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- h. revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- i. esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- j. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzioni degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.



Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico CNR-IBF per il rimanente periodo contrattuale.

17

In caso di risoluzione del contratto, all'operatore economico sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5 e dall'articolo 12 comma 6 del contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto CNR-IBF si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio l'operatore economico secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato da CNR-IBF, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui sarà proseguito il servizio.

ART. 17 – RECESSO UNILATERALE

CNR-IBF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'operatore economico rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.



CNR-IBF può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. in qualunque momento dell'esecuzione del contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., tenendo indenne l'operatore economico delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

18

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

ART. 19 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'operatore economico elegge il proprio domicilio in _____ Via _____.

L'operatore economico ha obbligo di comunicare al CNR-IBF ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

L'operatore economico dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____ Via _____ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita IVA _____.

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 20 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

La competenza arbitrale è esclusa.



ART. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di servizi ad enti pubblici, l'operatore economico è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

19

- a. del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- b. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia";
- c. dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche" per quanto applicabile;
- d. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- e. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il presente contratto è disciplinato, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale, ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.



Il presente contratto si compone di numero _____ pagine e ventidue articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

20

Genova, li.....

*Il Direttore IBF F.F.
(Dott. Giuseppe Zucchelli)*

....., li _____

*L'operatore economico.....
(Nome e cognome del firmatario)*

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'operatore economico, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

....., li _____

*L'operatore economico.....
(Nome e cognome del firmatario)*